

## LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI

**Aspetti problematici, spunti di riflessione e prospetti operativi  
Riflessi in tema di accertamento a carico della società e/o dei soci  
(2° edizione - aggiornamento agosto 2012)  
Terza parte**

[per leggere la parte precedente clicca qui...](#)

### **7. Situazioni particolari e reperibilità dei dati**

Nel reperire i dati e nell'effettuare la comunicazione sarà facile, in mancanza di idonee istruzioni e chiarimenti al riguardo, imbattersi in dubbi, alcuni dei quali di non agevole soluzione.

Anche perché l'Agenzia richiede, come prima comunicazione, una sorta di inventario dei versamenti e dei finanziamenti che possono essere stati effettuati in epoca remota o da soggetti che, nel tempo, possono aver modificato o perso la qualità di socio.

In attesa dei chiarimenti ufficiali, si cercherà comunque di individuare una qualche soluzione ai problemi che possono porsi in ogni società.

#### **7.1. Comunicazione separata o comunicazione unica con i beni in godimento ?**

Una prima questione che si pone all'operatore riguarda la modalità di indicazione dei versamenti e finanziamenti della comunicazione da trasmettere.

In pratica, ci si chiede se, sussistendone i presupposti, occorre trasmettere due comunicazioni separate: una per i beni in godimento ai soci e una per i versamenti e finanziamenti<sup>1</sup>.

Il dubbio nasce dal fatto che il punto 1.3 del Provvedimento n. 166485/2011 prevede quanto segue:

---

<sup>1</sup> Cfr. E. LARocca, Oltre il godimento dei beni sociali bisogna comunicare i rapporti finanziari con i soci, in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com) del 26 gennaio 2012.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**Provvedimento n. 166485/2011**

1.3 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo

Al riguardo, non si intravede alcun motivo, giuridico o pratico, che induca a ritenere che la comunicazione debba essere separata.

Al momento, in mancanza del software di controllo della comunicazione e visto il tracciato allegato al citato Provvedimento, si deve ritenere che sia del tutto pacifica la trasmissione di una unica comunicazione che comprenda sia i beni in godimento ai soci che i versamenti e i finanziamenti.

**7.2. Singole operazioni o operazioni complessive ?**

Un'altra questione che si pone all'operatore riguarda la modalità di indicazione dei versamenti e finanziamenti della comunicazione da trasmettere.

In pratica, ci si chiede se occorre indicare il valore globale dei finanziamenti e versamenti riferito a ciascun socio oppure occorre indicare ogni singola operazione di versamento e finanziamento ?

Il dubbio nasce dal fatto che il punto 1.3 del Provvedimento n. 166485/2011 prevede quanto segue:

**Provvedimento n. 166485/2011**

1.3 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo

Al riguardo, si ritiene che, nonostante il riferimento ad ogni finanziamento o capitalizzazione, l'interpretazione corretta sia quella di comunicare, relativamente a ciascun socio, le operazioni nel loro ammontare complessivo.

Confortano questa conclusione due elementi dello stesso provvedimento: innanzitutto il punto 2 dice chiaramente che nella comunicazione deve essere indicato, tra gli altri elementi, anche l'"*ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni*", mentre una ulteriore conferma giunge dal tracciato (allegato al

citato provvedimento) della comunicazione che fa ancora riferimento all'ammontare:

|    |     |     |   |  |    |  |  |
|----|-----|-----|---|--|----|--|--|
| 30 | 407 | 415 | 9 | Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni | NU | L'importo va espresso in Euro (parte intera) | Dato obbligatorio. In caso di assenza indicare il valore 0 |
|----|-----|-----|---|--|----|--|--|

E' evidente che il riferimento all'ammontare dei finanziamenti e capitalizzazione debba essere inteso come totale delle operazioni, altrimenti non avrebbe alcun senso l'uso del plurale.

Dovendo indicare un solo ammontare, risulta evidente che non è possibile specificare la parte rappresentata dai finanziamenti e quella rappresentata dai versamenti.

### 7.3. Rinunce a finanziamenti e crediti

Nella pratica si verifica spesso la situazione in cui i soci rinunciano, in tutto o in parte, ai crediti vantati nei confronti della società, trasformandoli di fatto in versamenti a fondo perduto, copertura perdite, ecc.

Al riguardo, va rilevato che l'operazione di rinuncia è del tutto irrilevante ai fini della comunicazione in questione in quanto la rinuncia ai finanziamenti e la loro trasformazione in versamenti non comporta, di fatto, incremento o decremento della somma comunque precedentemente versata dal socio a titolo di finanziamento<sup>2</sup>, modificandosi solo la natura dell'importo e l'appostazione in bilancio.

Al contrario, l'operazione diventa rilevante quando la rinuncia ha per oggetto altri crediti che il socio vanta a favore della società; in tal caso, infatti, si verifica la trasformazione di un "debito diverso" in un versamento, ad esempio, a fondo perduto o a copertura perdita o, a volte, anche a titolo di finanziamento infruttifero. In alcuni casi, però, la rinuncia ha ad oggetto situazioni non ancora perfezionate sotto il profilo finanziario e possono, come si è detto in precedenza, interessare: compensi non ancora corrisposti agli amministratori (che siano anche soci),

<sup>2</sup> In realtà, la rinuncia potrebbe intervenire anche per i versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale quando la società (meglio: i soci) decidono di non procedere più all'aumento e di rinunciare alle somme a tal titolo versate; in una situazione del genere, la rinuncia ha, quindi, l'effetto di modificare la destinazione del versamento da versamento in conto futuro aumento del capitale sociale (riconducibile sempre al socio che vi ha provveduto) a versamento a fondo perduto o versamento in conto capitale (non più riconducibile al singolo socio).

dividendi non ancora riscossi, interessi su finanziamenti maturati ma non ancora corrisposti, altre competenze maturate e non ancora liquidate.

In simili situazioni, ci si deve porre la domanda se il trasferimento da “*debito diverso*” a versamento comporta conseguenze di natura tributaria in capo al socio creditore.

Al riguardo, può esser fatto utile riferimento alla circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, par. 3.20, secondo cui:

**Circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, par. 3.20**

la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta

In pratica, in una situazione del genere, il socio risulterebbe prima aver “*incassato*” i dividendi, interessi, ecc., e solo successivamente la stessa somma che sarebbe stata disponibile (al netto quindi dell'eventuale ritenuta a titolo di acconto o di imposta) può essere “*versata*” a favore della società.

In definitiva, la rinuncia al credito deve, sotto l'aspetto temporale, seguire necessariamente l'incasso giuridico di quanto vantato dal socio, il che, come pare evidente, lo agevola senz'altro ai fini di una eventuale determinazione sintetica del reddito.

#### **7.4. Modifiche nella titolarità delle partecipazioni sociali**

Sono frequenti i casi in cui si procede al trasferimento di partecipazioni sociali in presenza di precedenti finanziamenti dei soci o di precedenti capitalizzazioni,

In simili situazioni, quindi, occorre valutare se la comunicazione deve o meno interessare anche i precedenti finanziamenti e versamenti.

Al riguardo, occorre esaminare attentamente il relativo atto (compravendita, conferimento, ecc.) per verificare se il trasferimento della partecipazione ha comportato anche il trasferimento del credito dal vecchio al nuovo socio, oppure se il finanziamento permane in capo al vecchio socio non più in tale qualità ma in qualità di finanziatore.

Nel primo caso, quindi, al momento dell'intervenuta conoscenza del trasferimento della partecipazione, la società deve aver rilevato nella propria contabilità il trasferimento del finanziamento dal vecchio al nuovo socio, utilizzando unicamente la voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale (Debiti verso soci per finanziamenti a Debiti verso soci per finanziamenti).

Nel secondo caso, invece, poiché il debito è ancora riferibile alla persona dell'ex socio, la società deve aver rilevato nella propria contabilità il trasferimento del debito dalla voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale (Debiti verso soci per finanziamenti) alla voce D.5 (Debiti verso altri finanziatori).

Allo stesso modo dei finanziamenti, il trasferimento della partecipazione potrebbe comportare conseguenze anche nella titolarità delle capitalizzazioni in essere.

Si ricorda, però, che le uniche capitalizzazioni riferibili al singolo socio sono costituite dai versamenti in conto futuro aumento capitale sociale e da quelle affluite al capitale sociale; tutti gli altri versamenti, una volta effettuati dal socio, perdono la loro riferibilità al singolo socio e diventano patrimonio netto della società, senza che il socio possa vantare diritti su tali versamenti.

In definitiva, se il trasferimento della partecipazione è avvenuto nel corso del 2011, la comunicazione potrebbe allora interessare sia il dante causa che l'avente causa se entrambi hanno effettuato versamenti e capitalizzazioni

Infatti, oltre ad aver eventualmente effettuato nel corso del 2011 finanziamenti e capitalizzazioni, il vecchio socio potrebbe essere interessato dalle operazioni in essere nel periodo di imposta, cioè dovrebbe essere segnalato per le operazioni ancora sussistenti alla data del 1° gennaio 2011, mentre il nuovo socio potrebbe essere interessato solo se risulta aver effettuato versamenti e capitalizzazioni nel

corso dello stesso anno e non anche per i valori compresi nel prezzo corrisposto per la partecipazione.

In altri termini, deve ritenersi del tutto esclusa la sussistenza di un obbligo a carico della società di comunicare il trasferimento dei finanziamenti e capitalizzazioni dall'uno all'altro socio; finanziamenti e versamenti risulteranno comunque compresi nella regolazione finanziaria del trasferimento e risulteranno, pertanto, quanto meno nel loro ammontare complessivo, già note all'Agenzia a seguito della intervenuta registrazione dell'atto di trasferimento della partecipazione.

L'obbligo della società rimane, quindi circoscritto:

- alle sole operazioni di finanziamenti e versamenti di cui la stessa è destinataria,
- alle sole operazioni di restituzione effettuate dalla società a favore dei singoli soci,
- alle operazioni già in essere all'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011.

#### **7.5. Reperibilità dati relativi alle operazioni in essere al 1° gennaio 2011**

L'obbligo di indicare, quindi, i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ancora in essere nel periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011 (per la maggior parte delle società si tratta dei dati al 1° gennaio 2011), impone un attento monitoraggio per acquisire i dati da comunicare.

Peraltro, tenuto conto che i finanziamenti e le capitalizzazioni in essere possono trovare origine in anni lontanissimi, potrebbe non essere sempre agevole acquisire la certezza della riferibilità delle operazioni ai singoli soci.

In ogni caso, stante l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per almeno dieci anni dall'ultima registrazione (art. 2220 codice civile) se non, addirittura, per il diverso e maggior termine della definizione degli accertamenti (art. 22 DPR n. 600/1973), nella generalità dei casi non dovrebbe essere particolarmente arduo acquisire i dati necessari per la comunicazione.

Ove, invece, non sia possibile acquisire tali dati, a causa principalmente della mancanza di contabilità (esempio: contabilità semplificata, perdita della contabilità per eventi atmosferici, ecc.) o a causa di rilevazioni effettuate in modo non corretto (esempio: unica voce per tutti i finanziamenti dei soci), non

pare essere assolutamente consentito attribuire le operazioni (finanziamenti e capitalizzazioni) in essere alla data del 1° gennaio 2011 ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Infatti, una simile attribuzione rappresenterebbe solo una grossolana forma di semplificazione del tutto scorretta in quanto non rappresenterebbe la reale situazione di ciascun socio e, pertanto, potrebbe contrastare addirittura con la tracciabilità e la congruità delle stesse operazioni.

In altri termini, non si può dire che un finanziamento spetta per 100 al socio A se il socio ha effettivamente versato solo 50, come potrebbe essere possibile provare con documenti (bonifici, ecc.).

D'altro canto, in mancanza di elementi che assicurino la tracciabilità delle operazioni, non si può dire che un finanziamento spetta per 100 al socio A se il socio A ha avuto o ha una ridotta capacità reddituale e finanziaria, tale da non consentire il finanziamento o la capitalizzazione in questione.

Resta, quindi, forte l'impegno della società di addivenire, nei casi di mancanza della contabilità, ad una ricostruzione che sia la più fedele possibile al fine di evitare una serie di inconvenienti ai soci ed alla stessa società; infatti, la mancanza dei requisiti di tracciabilità e congruità, potrebbe indurre l'Agenzia delle entrate a riqualificare come "*ricavi in evasione*" i versamenti e i finanziamenti privi di tali caratteristiche<sup>3</sup>. Il monitoraggio delle operazioni in essere potrebbe essere anche l'occasione per fare una sorta di inventario di quanto è stato fin qui fatto dalla società.

In ogni caso, una volta effettuato il monitoraggio, per l'attribuzione delle operazioni in essere ai singoli soci potrebbe essere opportuno utilizzare un apposito prospetto che cristallizzi la situazione all'inizio del periodo d'imposta in corso alla data del 17 settembre 2011; un esempio di tale prospetto è quello sotto riportato:

---

<sup>3</sup> Sull'utilizzo dei dati da parte degli uffici cfr. il successivo paragrafo 9.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

| <b>Monitoraggio finanziamenti e versamenti dei soci<br/>alla data del 1° gennaio 2011</b> |   |   |              |              |
|---|---|---|--------------|--------------|
| <b>Nome</b>   | <b>Finanziamenti<br/>(anche<br/>postergati)</b> | <b>Versamenti in<br/>conto capitale</b> | <b>.....</b> | <b>.....</b> |
| <b>Socio A</b>  |   |   |              |              |
| <b>.....</b>  |   |   |              |              |
|   |   |   |              |              |
|   |   |   |              |              |
| <b>Totale da<br/>bilancio 2010</b>  |   |   |              |              |

### 7.6. Prospetto riepilogativo

Per agevolare il lavoro, potrebbe risultare utile la redazione di un prospetto, da aggiornare eventualmente nel tempo, che riporti:

- operazioni esistenti all'inizio del periodo,
- quelle realizzate nello stesso
- e i dati finali.

Un esempio di compilazione è quello qui riportato:

| <b>Prospetto finanziamenti e versamenti dei soci – Anno 2011</b> |                                 |                                      |  |                                 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Nome</b>  | <b>Situazione al 01/01/2011</b> | <b>Effettuati nel corso del 2011</b> | <b>Restituiti o modifiche nel corso del 2011</b> | <b>Situazione al 31/12/2011</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                        | <b>3</b>                             | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
| <b>Socio A:</b>  |                                 |                                      |  |                                 |
| - finanziamenti  | <b>30.000</b>                   | <b>5.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>35.000</b>                   |
| - versamenti   | <b>10.000</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>10.000</b>                   |
| di cui   |                                 | <b>1.000</b>                         |  | <b>1.000</b>                    |
| copertura perdita  |                                 |                                      |  |                                 |
| <b>Socio B:</b>  |                                 |                                      |  |                                 |
| - finanziamenti  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                        |
| - versamenti   | <b>10.000</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>10.000</b>                   |
| i cui  |                                 | <b>1.000</b>                         |  | <b>1.000</b>                    |
| di cui   |                                 |                                      |  |                                 |
| copertura perdita  |                                 |                                      |  |                                 |
| <b>Totali:</b>   |                                 |                                      |  |                                 |
| - finanziamenti  | <b>30.000</b>                   | <b>5.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>35.000</b>                   |
| - versamenti   | <b>20.000</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>20.000</b>                   |
| di cui   |                                 | <b>2.000</b>                         |  | <b>1.000</b>                    |
| copertura perdita  |                                 |                                      |  |                                 |

Per la compilazione del prospetto, possono valere le seguenti avvertenze:

- colonna 2: serve la preventiva compilazione del prospetto riportato nel paragrafo sulla reperibilità dei dati relativi alle operazioni in essere;
- colonna 4: la colonna indica non solo le eventuali restituzioni ma anche le eventuali modifiche intervenute; tali modifiche possono essere causate dalla perdita di qualifica di socio e dalla permanenza del debito, originariamente come finanziamento soci, modificato in debiti verso altri finanziatori, ecc.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)



## 8. Sanzione applicabile

Il comma 36-septiesdecies, aggiunto in sede di conversione all'art. 2 del decreto legge n. 138/2011, prevede, per le violazioni alla disciplina in questione, unicamente l'irrogazione delle seguenti sanzioni<sup>4</sup>:

| violazione  | sanzione   |
|---|--|
| omessa o infedele comunicazione dei beni di impresa concessi in godimento ai soci e contemporanea, in caso di mancato rispetto della disciplina relativa alla indeducibilità dei costi e alla tassazione del reddito diverso in capo al socio | sanzione amministrativa del 30% della differenza fra il valore di mercato del bene in godimento e il corrispettivo annuo |
| omessa o infedele comunicazione dei beni di impresa concessi in godimento ai soci, in caso di corretta applicazione della disciplina.   | sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2065, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 471/1997          |

Null'altro è previsto in termini di sanzione e, in particolare, non è specificatamente prevista alcuna sanzione relativamente al caso di omessa o infedele comunicazione relativa ai finanziamenti e ai versamenti.

Secondo la circolare n. 27/IR del 2 febbraio 2012 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non sembra *“applicabile alcuna sanzione in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni, essendo in tali ipotesi irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato nonché l’eventuale adeguamento alle relative previsioni normative.”*<sup>5</sup>

In ogni caso, ancorché non sia prevista alcuna specifica sanzione, si ritiene che, sia nei casi di omessa trasmissione della comunicazione che di incompleta o infedele comunicazione, dovrebbe ritenersi comunque applicabile la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2065 prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 471/1997.

<sup>4</sup> Per la non applicabilità delle sanzioni a carico del socio, cfr. il precedente paragrafo 5.1.

<sup>5</sup> In senso sostanzialmente conforme, cfr. P. CEPPELLINI – R. LUGANO, Da comunicare tutti i finanziamenti dei soci, in Il Sole – 24 Ore del 26 gennaio 2012, pag. 7.

In realtà, poiché la citata sanzione si rende applicabile in tutti i casi di “*omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria*”, come previsto espressamente dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 471/1997, nel caso in questione la sanzione potrebbe risultare non applicabile in quanto la comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti non è prevista dalla legge ma dal Provvedimento n.166485/2011 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In relazione alla predetta sanzione, va evidenziato un altro aspetto che è emerso negli ultimi mesi tra gli operatori interessati alla disciplina in questione.

In particolare, l’esiguità della sanzione, congiuntamente alla più o meno presunta complessità dell’adempimento soprattutto per il primo anno, ha fatto ipotizzare la possibilità di non adempiere all’obbligo della comunicazione dei finanziamenti e versamenti.

In realtà, un ragionamento simile non può trovare alcun accoglimento da parte dei professionisti (tenuti, più di altri, al rispetto delle norme tributarie, oltre che al rispetto delle norme deontologiche che impongono la collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche) e da parte dei soggetti interessati i quali, ove non adempiono all’obbligo della comunicazione, possono per di più essere indirettamente e prontamente individuati e sottoposti a controlli.

Potrebbe essere il caso, ad esempio, della società di capitali che ha depositato il bilancio dell’esercizio 2010 nel formato XBRL; infatti, nell’ipotesi del bilancio ordinario, l’Agenzia dispone già del dato riepilogativo della voce D-3 (Debiti verso soci per finanziamenti) del passivo patrimoniale, con la conseguenza che, se all’anagrafe tributaria risulta la voce D-3 mentre non risulta effettuata alcuna comunicazione, allora il sistema potrebbe autonomamente segnalare l’incongruenza per gli approfondimenti del caso (controlli, verifiche, ecc.).

## **9. Utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate**

Come si è detto più volte, la comunicazione dei versamenti e finanziamenti dei soci ha lo scopo di procedere alla “*ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti*”, ma ciò non toglie che possa essere utilizzata anche per controllare la situazione tributaria della società.

Ad oggi, infatti, pur in assenza della nuova comunicazione, gli uffici effettuano controlli sulle operazioni finanziarie intervenute tra i soci e la società; tali controlli

risultano normalmente effettuati sulla base dei seguenti minimali strumenti di indagine:

- bilancio d'esercizio (formato ordinario),
- bilancio d'esercizio in formato XBRL<sup>6</sup>,
- prospetto "Dati di bilancio" contenuto in Unico,
- prospetto del capitale e delle riserve contenuto in Unico SC.

In particolare, i controlli tendono innanzitutto a verificare la voce "Altri debiti", da cui accertare la sussistenza eventuale di "Debiti verso soci per finanziamenti", e le movimentazioni del patrimonio netto che possono essere rappresentate da capitalizzazioni da parte dei soci.

Constatata, quindi, la presenza, in misura rilevante, della voce "Altri debiti", il che può costituire un indizio della probabile presenza di finanziamenti dei soci, oppure avendo rilevato dalla nota integrativa la presenza di finanziamenti dei soci, successivamente, mediante la notifica di un questionario ex art. 32 del DPR 600/1973, gli uffici procedono ad individuare gli importi e i soggetti che hanno effettuato i versamenti e i finanziamenti, senza i cui nominativi non risulta possibile alcun accertamento di maggiori ricavi in evasione (in capo alla società) o di maggior reddito sintetico (in capo ai soci).

E' evidente, quindi, che la comunicazione dei versamenti e finanziamenti riduce i tempi dei controlli e agevola di molto l'attività degli uffici, i quali potranno immediatamente avere a disposizione i dati rilevanti per ogni singolo socio ed eviteranno, in tal modo, di procedere con il citato questionario; peraltro, la comunicazione consente anche di superare gli ostacoli che, finora, si frapponevano ad un immediato controllo nei confronti delle società con contabilità semplificata.

### **9.1. Possibili accertamenti a carico della società o dei soci**

Sulla base dei dati acquisiti (e, in futuro, dichiarati direttamente dalle società), gli uffici procedono ad effettuare i necessari controlli per verificare, sostanzialmente, la tracciabilità e la capienza in capo al socio (congruità) di tali operazioni.

#### **- tracciabilità**

---

<sup>6</sup> Sul ricorso al bilancio in formato XBRL per l'attività di controllo da parte degli uffici, cfr. F. CARRIROLO, Il bilancio XBRL ed i controlli fiscali, in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com) del 17 maggio 2010.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

In particolare, la tracciabilità serve a confermare l'effettività del trasferimento dei fondi dai soci alla società e viceversa.

Le operazioni dovrebbero essere, quindi, tutte giustificate con bonifici bancari, assegni, ecc., con la conseguenza che le operazioni effettuate per cassa (per intenderci, quelle normalmente registrate come: Cassa a Debiti verso soci per finanziamenti) sono attentamente esaminate per verificare se le stesse sono operazioni reali o sono operazioni che nascondono ricavi in evasione.

Pertanto, ove manchi la tracciabilità delle operazioni e ove siano presenti ulteriori elementi (non congruità agli studi di settore, antieconomicità della gestione, incapienza delle somme in capo al singolo socio, ecc.), l'ufficio procede ordinariamente alla constatazione di ricavi in evasione in capo alla società.

Ad esempio:

- la sentenza n. 5 del 10 gennaio 2011 della Comm. Trib. Reg. del Veneto ha confermato l'accertamento di maggiori ricavi basato sulla continua dichiarazione di perdite le quali sono state ritenute *“del tutto incompatibili con i versamenti in conto capitale (sovente costituenti lo strumento per far rientrare in società gli utili distribuiti in nero ai soci)”*;
- la sentenza n. 19902 del 18 luglio 2008 della Corte di Cassazione è stato confermato un accertamento basato su una serie di elementi dimostrativi tra cui il *“versamento del contante da parte dei soci (o dell'amministratore) in via temporanea e salvo restituzione.”*

### **- violazioni alla disciplina antiriciclaggio**

Ove non risulti comprovata la tracciabilità delle operazioni e le operazioni registrate superano i limiti per l'uso del contante (art. 49 del D.Lgs. 231/2007), a volte gli uffici provvedono anche alla comunicazione al MEF delle violazioni alla disciplina antiriciclaggio<sup>7</sup>.

### **- incapienza in capo al socio**

<sup>7</sup> In realtà, gli uffici non dovrebbero effettuare alcuna comunicazione per le presunte violazioni dell'uso del contante, non sussistendo la prova che le operazioni in questione siano avvenute per importi superiori ai limiti, di volta in volta, introdotti dalla disciplina antiriciclaggio. In altri termini, la violazione all'uso del contante presuppone il trasferimento tra due diversi soggetti, il che significa che entrambi i soggetti trasgressori (chi incassa e chi paga) devono risultare individuati; ora, se l'ufficio ritiene che, in mancanza di tracciabilità e in presenza di ulteriori elementi, le somme in questione rappresentano ricavi in evasione, dovrebbe conseguentemente essere in grado di individuare anche coloro che tali somme, eccedenti i limiti dell'uso del contante, hanno corrisposto alla società. Pertanto, nella situazione in esame, manca sia la certezza della violazione (in quanto l'ufficio fa solitamente ricorso ad una o più presunzioni) e manca, soprattutto, l'individuazione dell'altro soggetto che avrebbe corrisposto le somme in violazione.

Ove, invece, risulti comprovata la tracciabilità delle operazioni, il controllo si sposta normalmente sulle persone dei soci per verificarne l'originaria disponibilità delle somme trasferite a titolo di finanziamento o di capitalizzazione.

Da tale controllo, potrebbe scaturire l'incapienza delle disponibilità finanziarie e dei redditi del socio, il che normalmente comporta un accertamento a suo carico.

Nel prospetto seguente, sono indicate sinteticamente le possibili situazioni e i conseguenti trattamenti da parte degli uffici:

| <b>FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI</b>             |   |
|--|---|
| <b>TRATTAMENTO EFFETTUATO DA TALUNI UFFICI</b>     |   |
| <b>SE CARATTERIZZATI DA</b>                        | <b>TRATTAMENTO</b>  |
| <b>TRACCIABILITA' E CAPIENZA IN CAPO AL SOCIO</b>  | <b>IRRILEVANZA DI FINI DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO</b>  |
| <b>TRACCIABILITA' MA SENZA CAPIENZA</b>            | <b>ACCERTAMENTO SINTETICO IN CAPO AL SOCIO</b>  |
| <b>CAPIENZA MA SENZA TRACCIABILITA'</b>            | <b>ACCERTAMENTO DI RICAVI IN EVASIONE IN CAPO ALLA SOCIETA'</b><br><br><b>IN ALTERNATIVA ACCERTAMENTO SINTETICO IN CAPO AL SOCIO</b><br><b>+</b><br><b>EVENTUALI VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO</b> |
| <b>SENZA TRACCIABILITA' E SENZA CAPIENZA</b>       | <b>ACCERTAMENTO DI RICAVI IN EVASIONE IN CAPO ALLA SOCIETA'</b>   |
| <b>DEBITI PRESENTI IN BILANCIO DA OLTRE 5 ANNI</b> | <b>POSSIBILITA' DI TRATTARLI COME INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>   |

## **9.2. Presunta prescrizione dei debiti verso soci per finanziamenti e irregolarità dei finanziamenti**

Altri aspetti particolari che, a volte, emergono durante i controlli dei finanziamenti dei soci riguardano:

- la presunta intervenuta prescrizione del credito vantato dal socio nei confronti della società, quando i finanziamenti risultano effettuati da più di cinque anni,
- l'effettuazione di finanziamenti irregolari.

### **- presunta prescrizione**

Nella prima situazione, taluni uffici ritengono applicabile l'art. 2949 del codice civile secondo cui

#### **Art. 2949 c.c. – Prescrizione in materia di società**

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Secondo il costante orientamento della Cassazione, per “*diritti che discendono dai rapporti sociali*” devono intendersi tutte quelle situazioni soggettive che intercorrono tra i soggetti che fanno parte della compagine sociale in dipendenza dei rapporti che legano tali soggetti alla società.

Sulla base della predetta norma, quindi, l'ufficio ritiene che siano prescritti nel termine di cinque anni (più breve, quindi, di quello ordinario di dieci anni) i diritti che discendono dai rapporti sociali, estendendo tale prescrizione breve ai finanziamenti effettuati dai soci.

Praticamente, si procede esaminando l'anzianità dei finanziamenti dei soci e, quando questi risultano risalire a oltre cinque anni prima, l'ufficio ne dichiara intervenuta la prescrizione a favore della società, riqualificando, quindi, tali finanziamenti ultraquinquennali come somme non più dovute, e quindi, sopravvenienze attive della società, con l'ulteriore conseguenza che, non essendo tali sopravvenienze originate da espresse rinunce da parte dei soci, non si rende applicabile l'art. 88, comma 4, del TUIR che non considera sopravvenienze attive tassabili le rinunce a precedenti crediti da parte dei così<sup>8</sup>.

In ogni caso, ove dovesse essere ritenuto necessario, si potrebbe fare ricorso alla rinnovazione del debito, mediante la formalizzazione di apposite delibere, e all'indicazione nella nota integrativa della rinnovazione del debito, eventualmente scaduto o privo di scadenza.

Infine, ove dovesse essere ritenuto opportuno, si potrebbe ipotizzare, per i finanziamenti soci per i quali non si prevede una futura restituzione, di procedere ad una espressa rinuncia degli stessi a favore della società e, quindi, alla loro

<sup>8</sup> In tal modo, operazioni che sarebbero comunque irrilevanti per l'accertamento delle annualità non ancora prescritte (esempio: finanziamenti non tracciabili e non capienti) diventano, indirettamente, rilevanti per l'annualità in cui scade la prescrizione quinquennale.

espressa trasformazione in capitalizzazioni, fruendo, in tal modo, anche delle agevolazioni dell'ACE, come previsto dall'art. 5 del Decreto 14 marzo 2012.

### **- finanziamento irregolare**

Sotto un aspetto diverso da quello della presunta prescrizione, recentemente è stata emanata la sentenza n. 85 del 28 febbraio 2012 della Comm. Trib. Provinciale di Milano che ha confermato la natura di sopravvenienza attiva ad un finanziamento privo di taluni requisiti ritenuti essenziali per il riconoscimento del debito<sup>9</sup>.

A dire il vero la sentenza non riguarda il caso dei finanziamenti dei soci, ma una situazione di finanziamento al socio, però i principi ivi indicati possono risultare utili anche ai fini della valutazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società

In pratica, la citata sentenza, nel rigettare il ricorso con il quale il socio si era opposto alla riqualificazione del debito in sopravvenienza attiva, evidenziava le seguenti incongruenze e anomalie che hanno indotto i Giudici a rigettare il ricorso:

- assenza di specifiche delibere degli organi sociali attestanti la motivazione dell'indebitamento e la scelta di indebitarsi con la società controllata,
- assenza di un piano di rientro,
- assenza di un tasso interesse,
- iscrizione fra i debiti a breve, ancorché il debito non risultava estinto entro i 12 mesi.

Va anche rilevata, però, la sentenza n. 86 del 23 novembre 2011 della Comm. Trib. Prov. di Alessandria che ha censurato il comportamento dell'Ufficio il quale aveva di fatto accertato maggiori ricavi sull'equazione "*finanziamento irregolare uguale a occultamenti di attivo.*"

Nella pratica corrente, però, difficilmente si riscontrano le incongruenze precedentemente esaminate (assenza di delibera, assenza di scadenza, ecc.) in quanto normalmente tali finanziamenti sono previsti con specifiche delibere che evidenziano gli elementi che caratterizzano l'operazione (motivazioni, modalità, tasso di interesse o sua assenza, durata, ecc.), senza considerare, infine, che, nelle società con collegio sindacale, l'effettuazione di finanziamenti dei soci o la loro restituzione ai soci forma oggetto di una specifica norma di comportamento (la n.

---

<sup>9</sup> Per una analisi critica della sentenza, cfr. A. CORSINI, I finanziamenti dei soci tra corrette procedure civilistiche e inattese ricadute fiscali, in La Circolare Tributaria n. 21/1012, pag. 39.

10.7) approvata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili.

11 settembre 2012  
Vito Dulcamare